



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
 Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX

All'Istituzione scolastica
 CODICESCUOLA

e, p.c.

All'Ufficio Scolastico Regionale
 REGIONE

Oggetto: Prosecuzione dei servizi esternalizzati di pulizia a seguito della risoluzione della Convenzione Consip

Con la presente nota si intende fornire alcune prime indicazioni operative sull'applicazione dell'articolo 64 del Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 (Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2017 - Suppl. Ordinario n. 20) relativo ai servizi di pulizia e agli altri servizi ausiliari nelle istituzioni scolastiche.

Come noto, in data 2 dicembre 2016, successivamente alle determinazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed alle sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato, la società Consip ha comunicato la risoluzione delle Convenzioni relative ai servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari nelle istituzioni scolastiche, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 11, comma 2 delle Condizioni Generali della Convenzione, relativamente ai lotti: 2 (Emilia Romagna) , 8 (Lombardia) , 9 (Friuli Venezia Giulia , Veneto) e dei lotti 1 (Liguria, Piemonte) , 10 (Umbria, Marche, Molise, Abruzzo) , 4 (Sardegna, Roma , Rieti, Viterbo).

Il richiamato articolo 64 del D.L. n. 50/2017 ha inteso superare la situazione di stallo venutasi a creare conseguentemente a tali provvedimenti, "al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione - quadro Consip".

Pertanto, la norma ha stabilito, nel comma 1, che nelle predette regioni "l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017."

Il successivo comma 2 precisa che le predette acquisizioni avvengono "alle condizioni tecniche previste dalla convenzione - quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip."

Conseguentemente, fino al 31 agosto 2017, le Istituzioni scolastiche, comprese nei lotti ove sia intervenuta la risoluzione, continuano ad acquisire i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari dalle medesime imprese firmatarie degli atti contrattuali attuativi, ma alle condizioni economiche rideterminate dalla legge e riportate, per semplicità, nel listino prezzi allegato alla presente nota, senza la necessità di stipulare nuovi contratti o strumenti negoziali di qualsivoglia natura, poiché, come già detto, l'applicazione delle nuove condizioni economiche discende direttamente dalla Legge.

Appare, peraltro, evidente che l'applicazione delle predette condizioni economiche può determinare l'acquisizione dei su citati servizi a condizioni economiche più favorevoli, sicché è nella facoltà di codeste Istituzioni prevedere l'acquisto di una maggior quantità dei predetti servizi, anche nell'ottica di perseguire le finalità di "salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti" espressamente previste dall'articolo 64 del D.L. n. 50/2017. In tali evenienze, tuttavia, è necessario stipulare un apposito negozio esclusivo per la parte eccedente quella già prevista nei contratti originali ma, fermo restando l'obbligo di produrre digitalmente qualsiasi atto aggiuntivo in variazione dell'ordinativo principale di fornitura, si segnala che comunque l'invio alla piattaforma tramite il portale Consip www.acquistinretepa.it non è più possibile.

Si fa presente, inoltre, che non è possibile la prosecuzione di eventuali subappalti già scaduti o che scadano dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, né l'autorizzazione di nuovi subappalti, sicché i servizi devono essere garantiti dal soggetto titolare del contratto (ATI o società aggiudicatrici della Convenzione risolta o scaduta che vi provvede tramite le proprie aziende consociate).

112



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX

Le indicazioni fin qui fornite devono ritenersi applicabili anche ai lotti della regione Campania.

Le stesse non si applicano, invece, alle Istituzioni scolastiche ricomprese nei lotti non compromessi dalla risoluzione Consip, le quali continuano, quindi, ad operare sulla base dei contratti attuativi della Convenzione ancora in essere.

L'articolo 64 del citato D. L. n. 50/2017 disciplina, nei commi 3 e 4, anche le fasi transitorie relative all'anno scolastico 2017/2018 nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per una nuova Convenzione Consip da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019. Con riferimento a tali fasi e qualora se ne presentasse la necessità, ci si riserva di fornire ulteriori indicazioni operative.

Il Direttore Generale
Jacopo Greco

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Greco", written over the typed name.